

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
S.S. GIOVANNI PAOLO II – A. FRANK**

Codice meccanografico SAIC8A900C – Cod. fisc. 80047350659

Mail: [saic8a900c@istruzione.it](mailto:saic8a900c@istruzione.it) – pec : [SAIC8A900C@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:SAIC8A900C@PEC.ISTRUZIONE.IT)

Sito web [icsanmarzano.gov.it](http://icsanmarzano.gov.it)

Tel. 081-955291 – fax 081-5189543

84010 SAN MARZANO SUL SARNO

Prot. N. 1645/I.1

San Marzano Sul Sarno, 02/05/2018

**Al Personale tutto  
Amministrazione Trasparente  
Albo  
Al Sito**

**Oggetto: Pubblicazione Codice Disciplinare del Personale Scuola.**

Si pubblica, in allegato, l'art. 13 del Codice Disciplinare del personale scuola così come sottoscritto dal CCNL del 19 aprile 2018.

Si ricorda che la pubblicazione sul sito istituzionale della Scuola equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro, così come prescrive la modifica all'art. 55 del D. Lgs 165/2001.

Si invita il personale tutto alla scrupolosa osservanza delle disposizioni in esso contenute

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Dott.ssa Tortora Emma

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell'art. 3 e 2 D. Lvo/39/93

## TITOLO III – RESPONSABILITA' DISCIPLINARE

### Art. 13 – Codice disciplinare

1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:

- a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
- b) rilevanza degli obblighi violati;
- c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
- d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
- e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
- f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro;
- g) nel caso di personale delle istituzioni scolastiche educative ed AFAM, coinvolgimento di minori, qualora affidati alla vigilanza del dipendente.

2. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.

3. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:

- a) inosservanza delle disposizioni di servizio o delle deliberazioni degli organi collegiali, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'[art. 55-quater, comma 1, lett. a\) del d.lgs. n. 165/2001](#);
- b) condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
- c) per il personale ATA delle istituzioni scolastiche educative e per quello amministrativo e tecnico dell'AFAM, condotte negligenti e non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione;
- d) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;
- e) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o agli interessi dell'amministrazione o di terzi;
- f) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 6 della [legge. n. 300/1970](#);
- g) insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'[art. 55- quater del d.lgs. n. 165/2001](#);
- h) violazione dell'obbligo previsto dall'[art. 55- novies](#), del [d.lgs. n. 165/2001](#);
- i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'amministrazione, agli utenti o ai terzi.

L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'amministrazione e destinato ad attività sociali a favore dei dipendenti.